



<b>CIRCOLARE n. 21 del 20 settembre 2024</b> Prot. 106/2/SN	<b>DESTINATARIO:</b> tutte le aziende associate
<b>ARGOMENTO:</b> SORVEGLIANZA RADIOMETRICA	<b>OGGETTO:</b> Guida SNPA 51/2024 su sorveglianza radiometrica rottami ferrosi e rifiuti.
<b>PRECEDENTI CIRCOLARI:</b> 16/2017 – 65/2022	

Gentile Associato,

ti informiamo che IL Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA) ha pubblicato la [nuova Guida per aziende e controllori sulla sorveglianza radiometrica di rottami metallici, semilavorati metallici e rifiuti](#). La Guida n. 51/2024 supera le precedenti indicazioni del 2014 e recepisce il quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 101/2020 recante attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La Guida è stata redatta con lo scopo di fornire agli operatori delle Agenzie per l'Ambiente di SNPA un inquadramento organico di tutta la materia inerente alla sorveglianza radiometrica, con l'obiettivo specifico di fornire strumenti di lettura chiari e ben strutturati di tutti gli aspetti, sia tecnici che normativi.

La Guida al Capitolo 2 esamina nel dettaglio l'ambito di applicazione delle attività di sorveglianza radiometrica, con particolare attenzione ai soggetti obbligati, al materiale controllato, al momento e alla modalità del controllo.

Sulla base D.Lgs. n. 101/2020, le aziende obbligate alla sorveglianza radiometrica sono quelle che trattano rottami metallici e materiali metallici di risulta nonché semilavorati metallici e prodotti finiti d'importazione. Possono essere obbligate inoltre le aziende che operano in AIA, autorizzazione ordinaria o semplificata, se nel titolo autorizzatorio è prevista la sorveglianza radiometrica. Infine possono essere tenute al rispetto delle norme le aziende che trattano RAEE e quelle che producono "End of Waste" da rottami ferrosi, d'alluminio e di rame.

In relazione alle aziende di autodemolizione evidenziamo che il paragrafo 2.3 della Guida, che riporta *"un elenco di attività per le quali non sussiste, in senso stretto, l'obbligo della sorveglianza radiometrica"* elenca tra queste **"chi esegue esclusivamente attività di demolizione dei veicoli"**.

Tali aziende pertanto sono escluse dall'obbligo di controllo purché nelle autorizzazioni siano contenuti solo codici EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) riconducibili all'attività di autodemolizione (16 01). Sono invece soggette all'obbligo di sorveglianza radiometrica le aziende che a vario titolo trattano rottami o altri materiali metallici di risulta (vd. Par. 2.1 della Guida) e pertanto aziende che presentino nelle autorizzazioni anche codici EER riconducibili a rifiuti soggetti a controllo radiometrico.

Tuttavia, qualora l'autorizzazione prescriva puntualmente il controllo radiometrico questo deve essere eseguito, salvo richiedere all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione l'esenzione di tale prescrizione alla luce della Linea Guida in oggetto.

Per maggiori informazioni si rimanda al [testo completo della Guida SNPA](#).

Cordiali saluti.

La Segreteria